



COMUNE DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RANDAGISMO

“Regolamento Comunale di Tutela degli Animali”

Gli animali hanno un peso sempre più rilevante nella società e nella nostra vita; ciononostante sono spesso oggetto di maltrattamenti e ingiustizie.

Questo Regolamento propone in modo sistematico tutte le buone norme per la gestione degli animali, in particolar modo degli animali d'affezione.

Esso intende fornire a cittadini e operatori della pubblica sicurezza utili supporti per difendere i nostri amici animali e per pretendere rispetto a favore di chi convive con loro, li nutre e li aiuta.

Come scrisse Gandhi “la grandezza di una nazione, il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.

Così l’augurio è che questo Regolamento possa fornire un minuscolo contributo a tale progresso.

Il Sindaco

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI -

Art. 1 - Profili istituzionali -

Art. 2 - Valori etici e culturali -

Art. 3 - Competenze del Sindaco -

Art. 4 - Tutela degli animali -

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animali –

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

Art. 6 - Definizioni -

Art. 7 - Ambito di applicazione -

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 8 - Detenzione di animali -

Art. 9 - Maltrattamento di animali -

Art. 10 - Abbandono di animali -

Art. 11 - Avvelenamento di animali -

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili -

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali -

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, od omaggio -

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -

Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali-

Art. 18 - Macellazione degli animali -

Art. 19 - Inumazione di animali -

Art. 20 - Sterilizzazioni -

TITOLO IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI -

Art. 21 - Autorizzazioni -

Art. 22 - Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti -

Art. 23 - Prescrizioni -

Art. 24 - Identificazione -

Art. 25 - Limiti di età -

Art. 26 - Registri -

Art. 27 - Trasporto -

Art. 28 - Trattamenti sanitari -

Art. 29 - Garanzie e controlli sanitari -

TITOLO V – CANI -

Art. 30 - Attività motoria e rapporti sociali -

Art. 31 - Divieto di detenzione a catena -

Art. 32 - Dimensione dei box, recinti e cuce -

Art. 33 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -

Art. 34 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -

Art. 35 - Accesso negli esercizi pubblici -

Art. 36 - Aree e percorsi destinati ai cani -

Art. 37 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi -

TITOLO VI – GATTI -

Art. 38 - Definizione di gatto -

Art. 39 - Tutela dei gatti liberi -

Art. 40 - Compiti dell'ASL -

Art. 41 - Cura delle colone feline da parte dei/delle gattari/e -

Art. 42 - Colonie feline -

Art. 43 - Alimentazione dei gatti -

TITOLO VII – EQUIDI -

Art. 44 - Detenzione di equidi -

Art. 45 - Prescrizioni per la detenzione degli equidi -

TITOLO VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art. 46 - Detenzione dei conigli da compagnia -

Art. 47 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -

TITOLO IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -

Art. 48 - Tutela e detenzione -

TITOLO X – VOLATILI -

Art. 49 - Tutela e detenzione -

Art. 50 - Dimensioni delle gabbie/voliere -

Art. 51 - Anatre, oche, struzzi ed altri ratiti, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini -

TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) –

Art. 52 - Tutela e detenzione - Dimensioni e caratteristiche degli acquari -

TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –

Art. 53 - Tutela e detenzione -

TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI -

Art. 54 - Tutela e detenzione -

TITOLO XIV – CAPRINI E OVINI -

Art. 55 - Tutela e detenzione -

TITOLO XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art. 56 - Tutela e detenzione -

TITOLO XVI - RETTILI –

Art. 57 - Tartarughe e testuggini -

Art. 58 - Modalità di detenzione -

Art. 59 - Iguane, lucertole e sauri -

Art. 60 - Serpenti -

TITOLO XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, ETC.) -

Art. 61 - Tutela e detenzione -

TITOLO XVIII - PET THERAPY –

Art. 62 - Terapie assistite con l'impegno di animali -

TITOLO XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 63 - Requisiti e funzioni -

TITOLO XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art. 64 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -

Art. 65 - Sanzioni -

Art. 66 - Vigilanza -

Art. 67 - Norme transitorie -

TITOLO I - I PRINCIPI -

Art. 1 - Profili istituzionali -

1. Il Comune di Salerno, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza, nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Salerno riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Salerno, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la città di Salerno istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli animali", i cui requisiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento al titolo XIX.

Art. 2 - Valori etici e culturali -

1. Il Comune di Salerno, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali.
2. Il Comune di Salerno opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Salerno valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco -

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adoterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 - Tutela degli animali -

1. Il Comune di Salerno riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.
2. Il Comune di Salerno, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale Campania n. 16/2001, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Salerno si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
4. Il Comune di Salerno tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
5. Il Comune di Salerno condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale -

1. Il Comune di Salerno sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

Art. 6 - Definizioni -

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento per “animali d’affezione” s’intende ogni animale che l’uomo possa tenere con sé in base alla legge 281/91, per compagnia e/o affezione, e senza fini alimentari o produttivi o di sperimentazione, e di cui si assume la responsabilità. Sono considerati “randagi” gli animali di cui alla legge 281/91 abbandonati o comunque senza padrone e non sottoposti a custodia, ovvero qualsiasi cane o gatto accudito, reimmesso sul territorio e in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario, nei confronti dei quali il Comune ha una responsabilità di tutela diretta.

Art. 7 - Ambito di applicazione -

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Salerno.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 8 - Detenzione di animali -

1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d’età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza ai quali appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia, sicurezza e adeguatezza degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- 5 bis E' fatto divieto di tenere animali, a qualsiasi specie e genere essi appartengono, in locali sotterranei o interrati o seminterrati (magazzini, localini deposito, cantine, ecc.), ubicati in edifici adibiti a civili abitazioni, al fine di garantire la salute pubblica ed il rispetto delle norme igienico - sanitarie, nonché la tutela ed il benessere degli animali stessi.
6. Il competente Ufficio Randagismo promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dei veterinari liberi professionisti, dei competenti Organi di Polizia e delle Associazioni animaliste, campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e felina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 9 -Maltrattamento di animali-

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro salute.
5. È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o isolarli in cortili, rimesse, box cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario.
7. È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
12. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, per più di un'ora in qualsiasi periodo dell'anno.
13. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
14. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite da questo Regolamento.
15. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.
16. In conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata dall'Italia con la legge 201/2010, è vietato

sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

17. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
18. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.
19. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
20. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
21. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
22. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine trattamento;

23. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione la cui superficie è per almeno il 50% piena.

24. È vietato mantenere animali selvatici o esotici senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

Art. 10 - Abbandono di animali -

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Avvelenamento di animali -

1. È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione provinciale.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi -

1. È consentito l'accesso degli animali di affezione negli arenili liberi e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Salerno, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
2. Sui mezzi di trasporto per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, ove necessario; per i gatti, l'uso del trasportino.
3. Il proprietario e/o momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati a cose o terzi.
4. Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Randagismo proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tali fine.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali -

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice

Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio -

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
4. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti pubblici), nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà farne tempestiva denuncia alla Polizia Municipale, che la comunicherà al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio. Per quanto riguarda i cani, la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul posto e, se necessario, a chiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.
3. I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o possessore. I cani vaganti che vengono accolti presso

i rifugi comunali saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari ad € 25,00 a titolo di rimborso spese forfetario e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Salerno per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato.

4. I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -

1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio Randagismo ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiológicos eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio Randagismo.

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali -

1. Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di benessere animali e di quelle igienico-sanitarie.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli stessi in vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi dovranno essere garantite almeno tre uscite giornaliere.

4. Le deiezioni dovranno essere asportate immediatamente in considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.
5. I contenitori di acqua e cibo dovranno essere fissati alle gabbie, espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la fuoriuscita dei viveri.
6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.
7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla normativa vigente.
9. La vendita e la cessione di cani e gatti può avvenire dopo i due mesi di vita dell'animale, previa identificazione ed iscrizione in anagrafe e previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute;
10. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
11. I commercianti devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 48 ore.
12. Il fondo delle gabbie contenenti animali dovrà essere di materiale tale da impedire il fermento degli stessi.

Art. 18 - Macellazione degli animali -

1. La macellazione di suini, ovini-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente servizio di dipartimento di prevenzione dell'azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento

dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333/1998. Per i suini è prevista visita ispettiva del servizio veterinario dell'ASL.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” e negli zoo, bioparchi e qualsiasi altro luogo autorizzato dai Ministeri competenti a detenere animali di specie diverse comprese le esotiche.

Art. 19 - Inumazione di animali -

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE N. 1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Art. 20 - Sterilizzazioni -

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo.
2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea.
3. È vietato all'interno del territorio comunale far riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le esclusioni previste dall'art. 3 del decreto.

TITOLO IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI -

Art. 21 –Autorizzazioni -

1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Salerno deve richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio Randagismo con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura della esposizione e/o manifestazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 22 - Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti-

1. Per le manifestazioni e esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti dall'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Per le manifestazioni e esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti dall'allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 23 - Prescrizioni -

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo. Per l'avifauna deve essere inoltre previsto un idoneo posatorio.
2. Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
3. È fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
4. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera non polverosa da asportare in caso di imbrattamento.
5. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia che gli animali stessi.
6. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere coibentate e ventilante in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.

7. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti socializzati e compatibili, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.

Art. 24 – Identificazione -

1. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno, inoltre, essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
3. Per tutte le altre specie di animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente.
4. Gli animali definiti pericolosi ai sensi della legge n. 150 del 07.02.1992 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla convenzione di Washington e successive modifiche.

Art. 25 - Limiti di età -

1. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 90 giorni; gli stessi dovranno essere in regola con le vaccinazioni.

Art. 26 - Registri -

1. È fatto obbligo ai titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.
2. Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art. 27 - Trasporto -

1. Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 - Trattamenti sanitari -

1. I cani e i gatti esposti devono essere sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 29 - Garanzie e controlli sanitari -

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un responsabile referente e di un veterinario libero professionista per tutto il periodo della manifestazione.
2. L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.
3. Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.
4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie, è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori. Sarà cura dell'organizzatore realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.
5. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalata tempestivamente ai Servizi veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.
6. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto per tutti i visitatori di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
7. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili esse comportano la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO V - CANI -

Art. 30 -Attività motoria e rapporti sociali -

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.
3. È vietata la detenzione perenne di cani in giardino senza interazione con gli umani e senza possibilità di ingresso in casa.

Art. 31 -Divieto di detenzione a catena -

1. È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza.
2. In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, e comunque sempre temporanee, la catena o altro mezzo per legare, consentito per massimo 10 ore, dovrà avere una lunghezza non minore di 7 metri e scorrere su di un cavo aereo. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane dovrà, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua.

Art. 32 -Dimensione dei box, recinti e cucce -

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata, una pavimentazione almeno in parte con materiale non assorbibile (es.

piastrelle, cemento) antisdrucchiolo e non devono esservi ristagni liquidi. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

3. La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra lo spazio disponibile e il benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Il cane dovrà uscire dal box almeno tre volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria.
4. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto devono essere posizionate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle deiezioni dell'animale, coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.
5. Il comma tre del presente articolo non riguarda i cani detenuti nei giardini all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Art. 33 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -

1. Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, anche muniti di idonea museruola a cestino e non a nastro.
2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.
3. Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti balneari privati ovvero sulla parte di spiaggia privata può essere consentito dal gestore a ciò autorizzato dal Comune.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione

veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 34 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di raccolta e di rimuovere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Art. 35 - Accesso negli esercizi pubblici -

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di Salerno.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata al competente ufficio comunale.

Art. 36 - Aree e percorsi destinati ai cani -

1. Il Comune si impegna a creare ed attrezzare opportunamente aree verdi di sgambamento e socializzazione intra e interspecifica dei cani riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi di Associazioni cinofile e/o animaliste per la loro gestione e che le stesse avranno le seguenti dotazioni minime:
 - recinzioni perimetrali;
 - cestino portarifiuti;

- fontanelle dotate di beverini per animali a riempimento automatico;
 - alberi ed arbusti;
 - illuminazione notturna.
2. In tali aree è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
3. All'interno delle aree dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
- il responsabile del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni;
 - per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;
 - attendere l'uscita del cane incompatibile prima dell'ingresso, allontanando opportunamente il proprio cane dalla vista dell'altro;
 - mantenere chiusi i cancelli;
 - a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b) raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
 - prima di accedere all'area, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri;
 - nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
 - ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell'area e comunque per un tempo massimo di un'ora;

- ogni cane che accede nell'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni annuali;
- i cani non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
- su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
- è severamente vietato l'ingresso ai cani femmine nel periodo di calore, anche se l'area è libera da ogni presenza;
- non è consentito somministrare cibo ai cani;
- prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00, al fine di garantire il silenzio, non si può accedere all'area.

Art. 37 -Rinuncia di proprietà dei cani non randagi -

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, per gravi e documentate esigenze, può chiedere al Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Randagismo - del Comune di Salerno l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile Comunale, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà.
2. All'allegato 3 del presente Regolamento è riportato l'elenco delle cause che impediscono la detenzione del cane, con relativo grado di priorità per la compilazione di un'eventuale lista d'attesa. Si precisa che, a parità di motivazione, entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.
3. L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno dei canili comunali, al rispetto di un'eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Salerno per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato e da corrispondere mensilmente sul conto della tesoreria comunale, tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale, con anticipazione di tre mensilità.
4. Il contributo non è dovuto con grado di priorità 1 e 2.

5. La domanda, il cui facsimile è allegato al presente Regolamento, deve essere corredata dalla seguente certificazione:
- certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina;
 - libretto sanitario del cane;
 - foto del cane.
6. L'Ufficio Randagismo del Comune di Salerno, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.

TITOLO VI - GATTI -

Art. 38 -Definizione di gatto -

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore" oppure "gattara".

Art. 39 -Tutela dei gatti liberi -

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 40 - Compiti dell'ASL -

1. L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori -

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
2. Ai tutori deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. L'accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate. Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art. 42 – Colonie feline -

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Salerno che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colone feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3. Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 43 - Alimentazione dei gatti -

1. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VII – EQUIDI –

Art. 44 - Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi –

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
4. Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
5. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
6. I box devono avere i seguenti requisiti:
 - a. soffitto di almeno 3 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
 - b. una superficie di metri 4x3 per castroni e cavalle, metri 3x3 per i pony e metri 5x5 per stalloni e fattrici; le metrature devono, in ogni caso, essere adeguate alla taglia

dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;

- c. erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
7. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
8. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
9. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
11. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti vietato impastoiare gli arti.
12. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
13. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di esemplari e non inferiore a metri quadrati 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
14. Per una corretta gestione dell'area all'aperto, il proprietario o detentore o incaricato deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo

spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

15. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
16. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
17. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni al cavallo.
18. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
19. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
20. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto, favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
21. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e per facilitare l'integrazione dei singoli soggetti.
22. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
23. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.

24. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscono l'affaccio e che rendono impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.
25. Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.
26. Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del benessere del cavallo, del quale dovrà garantire i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
27. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
28. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
29. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
30. È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
31. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo. Il cavallo utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art. 45 - Attività che prevedono l'uso degli equidi –

1. Il Comune vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC).

2. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, purché:
 - a. il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori.
 - b. il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto, dunque, divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
 - c. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali in caso di caduta;
 - d. l'ASL competente per territorio garantisca la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa;
 - e. il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un'ispezione veterinaria preventiva e certifichi l'idoneità degli equidi, attraverso un rigoroso protocollo visite, un'ambulanza veterinaria per equini e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
 - f. gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale;
 - g. gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni;
 - h. l'ASL rilasci il nulla osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopracitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere;
 - i. previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
 - l. previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o

manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti;

- m. previa adozione di regolamento d'attuazione dell'articolo 8 del DPCM 28-2-2003 nel caso di gare di equidi o di altri ungulati.

TITOLO VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art. 46 - Detenzione dei conigli da compagnia -

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
2. È severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art. 47 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 4 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico

TITOLO IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -

Art. 48 - Tutela e detenzione -

1. I furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana isolata di dimensione corrispondente a quella dell' animale e totalmente oscurata, dalle dimensioni minime di almeno 6 metri quadrati, devono essere previsti i necessari arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.) e opportuna lettiera. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
2. I cani della prateria e gli sciuridi in genere, se detenuti in gabbie o recinti, devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 10 metri quadrati fino a 5 esemplari, aumentate di 1 metro quadrato per esemplare in più. Dovrà essere presente lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto, dovrà essere prevista una rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 centimetri, e base interrata almeno 50 centimetri.
3. Le manguste e gli altri viverridi in genere, se detenuti in gabbie devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 8 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentato di 2 metri quadrati per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
4. Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la fuga dell'animale, ormai incapace di vivere in libertà.

TITOLO X –VOLATILI -

Art. 49 - Tutela e detenzione -

1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. Le gabbie/voliere tenute all'aperto, dovranno avere idonea copertura, una parte riparata da tutti i lati e contenere un rifugio idoneo a garantire la tutela dalle intemperie.

4. È fatto obbligo di apporre un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.

Art. 50 - Dimensioni delle gabbie/voliere -

1. La gabbia/voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere dieci volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono detenuti più di quattro esemplari le misure sopra descritte vengono aumentate del 30% per ogni altro soggetto. Le gabbie/voliere non devono comunque essere di misura inferiore a 1 metro di altezza, 1 metro di larghezza e 1,5 metri di lunghezza e devono contenere elementi che riproducano gli habitat naturali (rami su cui appollaiarsi e da cui spiccare il volo, ecc.).
2. Nella stessa gabbia/voliera è consentita la presenza solo di specie compatibili.

Art. 51 - Anatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini -

1. Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato - fornito di posatoio e di vasca per il bagno- le cui dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza siano rispettivamente 5 volte, 3 volte, 3 volte superiori all'altezza dell'animale o all'apertura alare se maggiore. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro esemplare.
2. Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua le cui dimensioni siano sufficienti a garantire l'immersione e il nuoto in apnea a tutti i soggetti contemporaneamente.

TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) –

Art. 52 - Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari -

1. Il volume d'acqua dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità inferiore a 30 litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misurata dall'apice del muso alla pinna caudale più lunga, se eterocerca) e le restanti due dimensioni non dovranno essere inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di tre esemplari le misure della cubatura sono aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una adeguata possibilità di movimento.
4. È proibito detenere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità, crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e dei necessari arricchimenti ambientali.
5. È vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.

TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –

Art. 53 - Tutela e detenzione -

1. I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
2. Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbandonate e fisiologico movimento e, comunque, non devono essere inferiori a 10metri quadrati per animale, da aumentarsi del 30% per ogni altro esemplare.

3. I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.

TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI -

Art. 54 - Tutela e detenzione -

1. Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le Associazioni di settore.
2. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza.
3. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.
4. È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.

TITOLO XIV – CAPRINI E OVINI -

Art. 55 - Tutela e detenzione -

1. I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri; le dimensioni complessive devono essere di 15 metri quadrati per animale, da aumentarsi del 30% per ogni altro soggetto.
2. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art. 56 - Tutela e detenzione -

1. È proibita la detenzione con modalità che incentivino la ripetizione di movimenti

innaturali e/o ossessivi.

2. Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia fornita di nidi in quantità sufficiente da permettere a tutti gli animali detenuti di potersi riparare contemporaneamente, accessori e arricchimento ambientale etologicamente necessario. La gabbia non dovrà avere misura inferiore a 1 metro quadrato. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto. Dovrà inoltre essere presente un fondo di materiale idoneo agli animali ospitati.
3. Relativamente agli scoiattoli, tutte le suddette misure sono incrementate del 50%.
4. Agli animali dovrà essere sempre accessibile un accesso all'acqua e al cibo, salva diversa disposizione scritta del medico veterinario.

TITOLO XVI - RETTILI –

Art. 57 - Tartarughe e testuggini -

1. Con il termine “tartaruga” si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine, con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal profilo basso.
2. Con il termine “testuggine” si indicano le specie adattate alla vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con carapace rialzato.
3. È fatto assoluto divieto di abbandonare tartarughe ed altri rettili in laghi, corsi d'acqua e zone limitrofe o in fontane ovunque situate.

Art. 58 - Modalità di detenzione -

1. Le dimensioni dei terrari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto 1:7 per lato, da incrementarsi durante la crescita. I terrari devono essere dotati di vaschetta per il bagno, se etologicamente necessaria, la cui profondità deve essere pari al 30% dell'altezza dell'animale e le cui dimensioni devono essere aggiuntive a quelle del terrario e tali da permettere l'alloggiamento per intero dell'animale. Le dimensioni su indicate, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.

2. Le dimensioni degli acquari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto di 1:10 per lato, da incrementarsi durante la crescita. La profondità deve permettere la totale agevole immersione e l'attività natatoria di tutti i soggetti contenuti. All'interno dell'acquario deve essere presente una zona asciutta, fornita di scivolo per un agevole accesso, le cui dimensioni dovranno garantire la permanenza contemporanea di tutti i soggetti. Le proporzioni zona asciutta/zona umida dipendono dalle esigenze etologiche di ciascuna specie.
3. Per gli animali devono essere presenti uno o più nascondigli.

Art. 59 - Iguane, lucertole e sauri -

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico arricchimento ambientale.
2. Le dimensioni di detti terrari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto 1:3 per ciascun lato e aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a. una zona rifugio a livello del pavimento;
 - b. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
 - c. per iguana verde e altre specie che lo richiedono, contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente) filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
 - d. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
 - e. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
4. I camaleonti dovranno avere un ricovero con un'altezza minima di 1 metro. Tale ricovero deve avere almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, deve essere arredato con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri

(evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Art. 60 - Serpenti -

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento ambientale.
2. Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto di 1:2 per ciascun lato aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3. Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se etologicamente necessaria.
4. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a. un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
 - b. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
 - c. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
 - d. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
 - e. per pitoni e grossi costrittori, il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari almeno ad 1/3 (2/3 per le anaconde) dell'area di base del terrario, acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.
5. I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura, all'ASL e all'Ufficio Randagismo del Comune di Salerno.

TITOLO XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, SALAMANDRE, ETC.) -

Art. 61 - Tutela e detenzione -

1. Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.
2. Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza dell'animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di una copertura forata che permetta continuo ricambio d'aria e facile adattamento alla temperatura ambientale esterna.
3. Le dimensioni dei contenitori devono essere le seguenti:
 - lunghezza minima metri 1,30;
 - larghezza minima metri 0,60;
 - altezza minima metri 0,60.
4. Tali dimensioni, tranne quelle relative all'altezza, devono essere aumentate del 50% per ogni altro soggetto adulto; in caso di schiusa delle uova, le dimensioni della parte acquatica devono essere aumentate del 100%.
5. Dovranno essere presenti rifugi e nascondigli che consentano a tutti gli animali di potervisi riparare contemporaneamente.

TITOLO XVIII - PET THERAPY –

Art. 62 - Terapie assistite con l'impegno di animali -

1. Il Comune di Salerno promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e di assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con

competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario che lavori in team con psicoterapeuta e istruttore cinofilo. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.
4. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
5. Gli animali impiegati possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

TITOLO XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 63 - Requisiti e funzioni -

1. È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.
2. Il Garante per la Tutela degli animali è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa istruttoria da parte del Direttore del Settore preposto.
3. Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.

4. Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso un ufficio del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Ente, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail. Il Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mettendo a disposizione del Garante: una scrivania, un computer, un apparecchio telefonico abilitato alla linea telefonica urbana ed extraurbana.

5. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:

- ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
- promuovere, di concerto con l'Ufficio Randagismo del Settore Ambiente e Protezione Civile, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- segnalare al Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;

- formulare, di concerto con il Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- supportare, di concerto con il Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
- collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
- interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
- sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
- dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, ASL. ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
- intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- predisporre, annualmente, un relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile entro il 30

aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art. 64 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 65 - Sanzioni -

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 in parziale modifica della delibera di G.C. n. 1044/2008 e fermo restando i minimi in essa contenuti.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 11, 14, 17 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 250 ad euro 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

Art. 66 - Vigilanza -

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art. 67 - Norme transitorie -

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il tempo concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Allegato 1

ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE

NUMERO CANI	UNITA' DI TENUTA	PESO VIVO < 8 Kg.MQ.	ALTEZZA CM	PESO VIVO DA 8 Kg a 20 Kg MQ	ALTEZZA CM	PESO VIVO > 20Kg MQ	ALTEZZA
1	Gabbie	0,60	0,60	1,00	0,80	2,00	120
2	Gabbie	0,60	0,60	1,50	0,80	3,00	120
3	Gabbie	1,00	0,60	2,00	0,80	-	

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM
Max 2	GABBIE	0,60	0,60
Da 2 a5	GABBIE	1,20	0,60

Allegato 2

CANI

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL' APERTO			
Peso del cane box in kg	superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	superficie minima adiacente al	
		per il movimento del cane	
		fino a 3cani	oltre a
3cani			
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0

Nota 1: I cani devono giornalmente uscire all'aperto secondo il loro bisogno

Nota 2: Il rapporto fra lato più lungo e lato più corto non deve essere inferiore

Ad un terzo.

GATTI

A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3,00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

Allegato 3

ELENCO DELLE CAUSE PRIORITARIE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro / confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
1	Cane di persona sola anziana / non più autosufficiente senza parenti	- Richiesta /relazione dei servizi sociali ASL o Comune - Verifica anagrafica per parentela fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti / in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni:</u> nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi “sopravvenute” rispetto alla data di possesso del cane	- Richiesta/relazione dei servizi sociali ASL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale /Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a secondo della motivazione.
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di un medico specialista attestante l'allergia - verifica vigili per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di un medico specialista attestante i problemi di salute - Verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti)non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	-Richiesta /relazione dei servizi sociali ASL o Comune - verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata certificata	-Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario

	G) cane morsicatore	- Scheda di pronto soccorso - Certificato /relazione dell' ASL Servizio Veterinario
--	----------------------	--

3	Famiglie ancorché non indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	- documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - certificato di un medico specialista attestante l'allergia - verifica vigili per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di un medico specialista attestante i problemi di salute - Verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	-Richiesta /relazione dei servizi sociali ASL o Comune - verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata certificata	-Certificato/relazione dell' ASL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciatario / proprietario con deposito o fideiussione a garanzia
	G) cane morsicatore	- Scheda di pronto soccorso - Certificato /relazione dell' ASL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciatario / proprietario con deposito o fideiussione a garanzia

Spett.le Comune di Salerno

Settore Ambiente e Protezione

Civile

Ufficio Randagismo

Domanda di autorizzazione alla consegna del cane

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____
a _____ invia _____ n. _____ tel. _____, cellulare _____
e-mail _____

Dichiara la propria rinuncia alla proprietà del cane

Iscritto all'anagrafe canina del Comune di Salerno avente le seguenti caratteristiche:

Microchip/tatuaggio _____ Nome _____ età _____ sesso _____

Taglia _____ colore _____ eventuali note caratteriali _____

a tal fine chiede

che il suddetto cane venga ricoverato presso il rifugio comunale per cani e, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, della decadenza del beneficio previsto dall'art. 75 in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto disposto dall'art. 495 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità

Dichiara

Di aver preso visione dell'art. 37 " Rinuncia di proprietà dei cani non randagi – modalità- " del Regolamento Comunale per la tutela degli animali . Approvato con Delibera di C.C. n 36/14

Che la presente rinuncia è motivata dalle sottoscritte problematiche riconducibili alle casistiche dell'allegato n.3 del suddetto Regolamento:

dichiara inoltre

di essere a conoscenza del contributo dovuto per la rinuncia alla proprietà di ciascun cane secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Comunale sopra richiamato

Ai fini dell'accoglimento della presente domanda, allega

- Certificato di proprietà/ iscrizione all'anagrafe canina ;
- libretto sanitario del cane;
- foto del cane;
- copia di un valido documento d'identità;
- documentazione idonea a provare l'effettiva incapacità a detenere il cane.

Salerno _____

Firma _____